

Corte dei conti e disegno di legge finanziaria 2008:

CONTINUA IL VALZER DELLE COMPETENZE

Da vari anni, in prossimità dell' approvazione parlamentare della finanziaria, apprendiamo di modifiche a funzioni della Corte o all' attribuzione di nuovi compiti.

Pertanto, per quanto ci riguarda, ancora una volta siamo costretti a segnalare l' inappropriatezza di una sede normativa quale quella rappresentata dalla citata legge che, essendo inserita nella manovra annuale di bilancio, non dovrebbe occuparsi di materie che richiederebbero riflessioni più accurate come quelle relative alle attribuzioni giurisdizionali e di controllo della magistratura contabile;

insomma, ancora una volta emerge il vecchio vizio della visione della finanziaria come "legge-omnibus".

Questa volta le novità che si prospettano, stante l' attuale stesura dell' art. 144 dell' Atto Camera n. 3256, riguardano:

1. l' individuazione di nuove fattispecie di danno erariale;
2. un parziale ripristino del controllo preventivo di legittimità;
3. integrazioni alla disposizione normativa sui referti di controllo sulla gestione;
4. una nuova funzione alle Sezioni Regionali di controllo sotto forma di pareri obbligatori ma non vincolanti ai Comuni sugli stralci dei regolamenti sull' ordinamento degli uffici e dei servizi riguardanti l' attribuzione di incarichi e consulenze;
5. la possibilità per le Amministrazioni di non ottemperare alle osservazioni della Corte in sede di controllo sulla gestione adottando un provvedimento motivato entro trenta giorni dalla formulazione delle stesse e con relativa comunicazione alla presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Presidenza della Corte dei conti;
6. modifiche nei rapporti interni ai diversi organi della Corte spostando il baricentro verso l' organo monocratico (Presidente) a danno degli organi collegiali (Consiglio di Presidenza, Consiglio d' Amministrazione, Sezioni Riunite).

In quest' ultimo caso, si ricorre ad un richiamo normativo del tutto improprio per un organo magistratuale in quanto si attribuiscono al Presidente della Corte dei conti le medesime funzioni di indirizzo politico-amministrativo previste dall' art. 4, co. 1, del d-lgs n. 165/2001 per gli organi politici.

Come si può notare dall' elenco fatto in precedenza siamo di fronte ad una sorta di "semi-riforma" della Corte (soprattutto per le funzioni di controllo e per gli equilibri istituzionali interni) e ciò che resta oscuro è comprendere quali siano state le sedi di confronto che l' hanno prodotta (a proposito... non c'era l' art. 1 di una legge del 1939 che richiede il preventivo parere delle SS.RR. sulle disposizioni normative che riguardano la Corte?);

certamente, per quanto riguarda le OO.SS. vengono ancora una volta ignorate anche se si tratta di cambiamenti che incideranno sul lavoro svolto **anche** dal personale amministrativo (e, a volte, **soprattutto**...)